



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott.ssa Federica Prometti

Circolare n. 45 del 14/11/2024

- 1) Le news di novembre
- 2) Scadenza a fine anno per gli interventi energetici e antisismici con detrazioni "maggiorate"
- 3) Note di credito: per l'Agenzia la rinuncia unilaterale al credito non è assimilabile al mancato incasso
- 4) Novità della conversione del Decreto *Omnibus*
- 5) Chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito alla nuova diffida amministrativa

1) Le news di novembre

Per effetto della proroga contenuta nel D.L. 113/2024, entro il prossimo 30 novembre 2024 è possibile fruire della rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate) posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2024.

Possono fruire della possibilità di rivalutazione le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intendono affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere da a) a c-bis), Tuir.

In caso di rivalutazione di terreni o partecipazioni è dovuta un'imposta sostitutiva del 16% da calcolarsi sul valore determinato dalla perizia. È possibile eseguire il versamento dell'imposta in 3 rate annuali di pari importo entro, rispettivamente, il 30 novembre 2024, il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026. Le rate medesime dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 30 novembre 2024.

Termine richiesta CIN al 1° gennaio 2025

Con riferimento alla procedura per la richiesta e l'attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'articolo 13-ter, D.L. 145/2023,

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

convertito, con modificazioni, dalla L. 191/2023, in considerazione della precipua finalità della Banca dati delle strutture ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l'obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell'innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l'affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l'opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l'obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.

Limiti COOP

Con il D.L. 8 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2024 n. 245, il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* (Mimit), in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), ha aggiornato i limiti indicati agli articoli 2519 e 2525, cod. civ., che regolano alcuni massimali applicabili alle società cooperative, quali il capitale per i soci persone fisiche, il valore nominale dell'azione e i requisiti per l'applicabilità delle norme delle società a responsabilità limitata (Srl). L'aggiornamento, previsto con cadenza triennale dall'articolo 223-*sexiesdecies*, non era mai stato effettuato.

Tali limiti massimi di valore sono incrementati in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del 43,8%, pertanto risultano essere i seguenti:

- il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2519, c. 2 C.c. è elevato ad €1.438.000,00
- il valore massimo dell'azione di cui all'art. 2525, c. 1 C.c. è elevato ad €719,00
- il limite massimo del valore della partecipazione di cui all'art. 2525, c. 2 C.c. è elevato ad €143.800,00.

Nuovo servizio sull'App IO

L'INPS, con il messaggio n. 337 del 9 ottobre 2024 ha illustrato le funzionalità del nuovo servizio disponibile sull'applicazione App IO, dedicato alle comunicazioni inerenti alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo per i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico. Tale servizio si inserisce nel contesto dei servizi introdotti in attuazione del Progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Lista di conformità INL

In data 28 ottobre 2024 è stato emanato il Decreto-Legge n. 160, recante "disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Tale decreto ha modificato il comma 8 dell'articolo 29 del Decreto PNRR, il quale ora stabilisce che, a seguito del rilascio dell'attestato di iscrizione nella Lista di conformità INL, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità per un periodo di dodici mesi. Durante tale periodo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha la facoltà di non procedere a ulteriori verifiche

relative all'oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di Conformità INL.

2) Scadenza a fine anno per gli interventi energetici e antisismici con detrazioni "maggiorate"

Con l'approssimarsi della fine dell'anno 2024 le agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi di adeguamento antisismico cesseranno con le aliquote di detrazione che sono state in vigore nell'ultimo decennio.

Le uniche certezze per il prossimo anno riguardano la permanenza del c.d. *"bonus casa"* di cui all'articolo 16-bis, Tuir, del c.d. *"bonus barriere architettoniche 75%"* di cui all'articolo 119-ter, D.L. 34/2020 e del c.d. *superbonus*, di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020.

Come comportarsi in caso di interventi in corso che saranno "completati" nel corso del 2025

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e gli interventi di adeguamento antisismico hanno un ambito oggettivo e soggettivo più generalizzato rispetto alla detrazione Irpef del 50% per le spese di recupero edilizio (c.d. *"bonus casa"*).

Importante è definire il momento rilevante che determina il sostenimento della spesa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da parte di un soggetto non esercente attività di impresa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da una impresa:

- per i privati (persone fisiche, professionisti, condomini, enti non commerciali, etc.) e le imprese in regime di contabilità semplificata (come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 46/E/2018), il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture/spese agevolabili;
- per i soggetti esercenti attività di impresa che adottano il regime di contabilità ordinaria (ditte individuali, società di persone, società di capitali, etc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di competenza economica, cioè alla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell'ultimazione della prestazione per i servizi (ad esempio nei contratti di appalto).

L'Agenzia delle entrate ha più volte affermato che la detrazione Irpef spettante ai *"privati"* compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo di imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori ovvero successivo a quello in cui i lavori sono completati.

Per quanto riguarda le imprese in contabilità ordinaria, l'agevolazione è collegata al criterio di competenza economica e, di conseguenza, all'avanzamento delle opere.

Per quanto riguarda i privati e le imprese in regime di contabilità semplificata, derivando la detrazione Irpef dal pagamento delle fatture/spese agevolabili, in quei cantieri in cui le opere sono ancora da avviare o appena avviate, può divenire consigliabile anticipare i pagamenti entro il 31 dicembre 2024 per fruire, nel caso di interventi energetici o antisismici, di aliquote di detrazione *"maggiori"* rispetto a quelle che presumibilmente saranno in vigore dal 1° gennaio 2025 in avanti.

Principali detrazioni in essere fino al 31 dicembre 2024

<i>Bonus</i> casa: Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia	<u>Detrazione Irpef del 50% in 10 rate</u> annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro	L'agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale	Pagamenti con bonifico bancario/postale “ <i>parlante</i> ” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore
<i>Ecobonus</i> : Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri, finestre, pannelli solari, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale, etc.	<u>Detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in 10 rate</u> annuali di pari importo con soglie massime differenziate a seconda dell'intervento eseguito	L'agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente. È necessario trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori la documentazione obbligatoria	Per i privati pagamenti con bonifico bancario/postale “ <i>parlante</i> ” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera
<i>Sismabonus</i> : Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico	<u>Detrazione Irpef/Ires del 70%/80% in 10 rate</u> annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro	L'agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive nelle zone sismiche 1, 2 e 3	Pagamenti con bonifico bancario/postale “ <i>parlante</i> ” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera
<i>Sismabonus</i> acquisti	<u>Detrazione Irpef del 75%/85% in 10 rate</u> annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro	L'agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef che acquistano unità residenziali costruite da imprese di costruzione e derivanti da demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3	Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito

3) Note di credito: per l'Agenzia la rinuncia unilaterale al credito non è assimilabile al mancato incasso

Con la risposta a interpello n. 203/E dello scorso 15 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la rinuncia unilaterale al credito da parte del prestatore/committente non rientri tra le ipotesi che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione in quanto non pare trattarsi di fattispecie assimilabili ai casi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili previste dell'articolo 26, comma 2, Decreto Iva.

L'Agenzia delle Entrate precisa che nel caso di rinuncia unilaterale all'incasso del credito (aspetto meramente finanziario), l'operazione economica originaria che ha determinato l'esercizio della rivalsa dell'imposta, non viene meno in tutto o in parte, né se ne riduce l'ammontare imponibile. In altre parole, l'incasso del credito, cui l'istante "intende rinunciare", riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva. E pertanto la sorte finanziaria del credito (ossia il mancato incasso) costituisce presupposto per la variazione dell'imponibile e dell'imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose.

Sebbene detta pronuncia faccia riferimento ad una procedura concorsuale aperta antecedentemente al 26 maggio 2021, e quindi alla disciplina precedente alle modifiche apportate dal D.L. 73/2021, la stessa riveste particolare interesse in quanto con l'affermazione del richiamato principio la stessa Agenzia delle Entrate si pone in aperto contrasto con le determinazioni alle quali è giunta di recente la Corte di Cassazione (si veda la sentenza n. 35518/2023) proprio in tema di rinuncia unilaterale al credito. Nel caso specifico, oltre alle altre valutazioni, il giudice di appello aveva ritenuto che le note di rettifica – emesse a seguito di rinuncia al credito – erano state emesse legittimamente e si sarebbero in ogni caso dovute registrare dal fallimento committente al fine di ridurre l'eccedenza di imposta richiesta a rimborso in proporzione alla quota di credito rinunciata.

Nel valutare le azioni da intraprendere nel caso descritto, occorre pertanto evidenziare come sia altamente probabile che nel caso di emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, per recuperare l'Iva a fronte della rinuncia unilaterale del credito, tale soluzione possa venire contestata dall'Amministrazione finanziaria.

4) Chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito alla nuova diffida amministrativa

Con gli artt. 1 e 6 del Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, è stata disciplinata la diffida amministrativa, un particolare istituto che consiste nell'esclusione della sanzione amministrativa comminata in seguito ad una violazione, purché quest'ultima sia sanabile, a condizione che il trasgressore ottemperi alla diffida impartita dall'organo di controllo rimuovendo le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla notificazione della diffida.

Con le Note n. 1357 del 31 luglio 2024 e n. 6774 del 17 settembre 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ai propri uffici territoriali i chiarimenti in merito ai controlli di competenza delineando l'ambito di applicazione della nuova diffida amministrativa.

L'applicabilità della diffida amministrativa è esclusa:

- per le violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non solo quelli dettati dal T.U. Dlgs. 81/2008;
- per le violazioni di obblighi connessi al rispetto di vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e del diritto internazionale;
- qualora, nei 5 anni precedenti l'inizio dell'accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili;

- allorché l'importo massimo previsto in astratto per la sanzione amministrativa applicabile sia superiore ad euro 5.000. Da ciò ne deriva l'esclusione dell'applicazione della diffida amministrativa per la maxi sanzione per lavoro "nero" in quanto, per tale sanzione, non è previsto un limite massimo.
È invece applicabile la diffida amministrativa nei casi in cui:
- la violazione sia materialmente sanabile in quanto l'interesse giuridico tutelabile è considerato recuperabile;
- la violazione è commessa dopo il 2 agosto 2024, oppure, se commessa prima, non è ancora stata oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferita ad accertamento avviato prima di tale data;
- sia riconducibile alla casistica elencata nella Nota n. 6774 del 17 settembre 2024.

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue senza alcun addebito sanzionatorio, limitatamente alle inosservanze sanate.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida amministrativa entro il termine prescritto, non essendo prevista per le violazioni oggetto di diffida amministrativa l'applicazione della diffida ad adempiere ex art. 13 del Dlgs. 124/2004, l'Ispettore procede a contestare l'illecito entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, rimasto sospeso nelle more dei 20 giorni concessi per l'ottemperamento alla diffida amministrativa.

5) Novità della conversione del Decreto *Omnibus*

Il D.L. 113/2024, rubricato "*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*", e ribattezzato Decreto *Omnibus*, è stato convertito con la L. 143/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024.

Di seguito si riporta una sintesi delle novità introdotte:

Articolo 2-ter	Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, D.Lgs. 13/2024, viene stabilito che in caso di irrogazione di una sanzione amministrativa per: 1. violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di CPB, non accolta dal contribuente; 2. violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di CPB per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano <u>soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie</u> (art. 21, D.Lgs. 472/1997) * previste dall'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 471/1997, <u>sono ridotte alla metà</u>. Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento
-----------------------	--

	ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c). * Sanzioni accessorie: per una durata massima di 6 mesi, interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati; interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture; interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione; sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
Articolo 7-sexies	Regime Iva per la chirurgia estetica È stata introdotta l'<u>esenzione</u>, prevista dall'articolo 10, comma 1, numero 18), D.P.R. 633/1972, per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. È inoltre stabilito che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione a tali prestazioni anteriormente e che non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati